



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

- **Il Commissario Straordinario Unico ex D.L. n.111 del 14.10.2019 e successivo D.P.C.M. del 11.05.2020** per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C-251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181), (C.F. 97936230586) nella persona del prof. ing. Maurizio Giugni, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, con sede in Roma – via Calabria, 35 - cap 00187, firma digitale rilasciata da Università degli Studi di Napoli Federico II n. seriale 7a3ebcc496cfa7767c7ab650d1912bfc valida sino al 20/05/2026 23:59:59 UTC, di seguito “*Commissario*”;
- E
- **L'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti** (C.F. n.97336490822), nella persona dell'ing. Calogero Foti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con sede in Palermo - viale Campania, 36/A - cap 90144, firma digitale rilasciata da Actalis EU n. seriale 4D 5A 9F 98 0C 2D 4F F4 61 BA F2 6B 47 30 37 0E valida sino al 01.10.2023, di seguito “*Dipartimento*”.

### PREMESSO CHE

- Ad oggi risultano attivate da parte della Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana 4 procedure di infrazione comunitaria, di seguito riepilogate, riferite ad inosservanza degli articoli 3, 4, 5, 10 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane:
  - **Procedura di infrazione 2004/2034** – Causa C 565/2010 – Emessa la 1<sup>a</sup> Sentenza di Condanna in data 19.7.2012 (art. 258 del TFUE) – Causa C 251/2017 – Emessa la 2<sup>a</sup> Sentenza di condanna in data 31.05.2018 (art. 260 del TFUE) per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni. La procedura di infrazione riguarda 60 agglomerati con popolazione maggiore di 15.000 abitanti equivalenti, oggi ridotti a 45 per via delle progressive espunzioni dalla contestazione comunitaria. La causa è giunta all'emissione della 2<sup>a</sup> sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea con la quantificazione delle sanzioni pecuniarie che conseguentemente vengono applicate con decorrenza 31.05.2018 e rivalutate semestralmente in ragione dei progressi compiuti dalla Repubblica Italiana in ordine all'adeguamento degli agglomerati alla direttiva. Gli interventi necessari per adeguare gli agglomerati inseriti in sentenza di condanna sono programmati e finanziati, quasi interamente, con la delibera CIPE 60 del 30.04.2012 ed inseriti nell'APQ sulla depurazione delle acque reflue stipulato il 30.01.2013. Buona parte degli interventi è stata commissariata prima ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, poi ai sensi dell'art.2 della L.18/2017 (e successivo DPCM del 26.04.2017) e quindi ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.L. 14.10.2019 n.111 convertito con modifiche in L.141 del 12.12.2019 (e successivo DPCM dell'11.5.2020). Il *Commissario* segue nella Regione Siciliana attivamente 66 interventi, mentre i residui 12 interventi, (5 dei quali già conclusi), sono in attuazione a cura degli originari soggetti attuatori (Comuni o gestori del S.I.I.) sui quali il *Dipartimento* esercita attività di controllo, monitoraggio ed erogazione delle risorse.
  - **Procedura di infrazione 2009/2034** – Causa C 85/2013 – Emessa la 1<sup>a</sup> Sentenza di Condanna in data 10.04.2014. La procedura riguarda 5 agglomerati con popolazione maggiore di 10.000 abitanti equivalenti ricadenti nell'area sensibile del Golfo di Castellammare. La causa è già giunta ad emissione della sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea; è in itinere la causa finalizzata alla

determinazione ed all'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Gli interventi necessari per adeguare gli agglomerati inseriti in sentenza di condanna sono programmati e finanziati con la delibera CIPE 60 del 30.4.2012 ed inseriti nell'APQ sulla depurazione delle acque reflue stipulato il 30.01.2013 (medesimo accordo della procedura 2004/2034). Anche in questo caso la quasi totalità degli interventi è stata commissariata prima ai sensi dell'art.7 comma 7 del D.L. 133/2014 e oggi ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.L. 14.10.2019 n.111 convertito con modifiche in L. 141 del 12.12.2019.

- **Procedura di infrazione 2014/2059** – Causa C 668/2019 – In fase di trattazione alla Corte di Giustizia Europea. La procedura riguarda agglomerati con popolazione > 2.000 abitanti equivalenti. Essa è sempre riferita all'inosservanza dell'art. 4 della direttiva (trattamento depurativo del refluo) ed in qualche caso anche all'art. 3 (raccolta del refluo attraverso rete fognante). Ancorché la causa sia ancora in trattazione, l'esito finale appare già scontato trattandosi di fattispecie identica alle procedure 2004/2034 e 2009/2034 per le quali la Corte si è già pronunciata nel senso della condanna. La procedura riguardava inizialmente ben 175 agglomerati progressivamente ridotti dapprima a 168 (alcuni agglomerati risultavano già inseriti in precedenti contestazioni) e quindi a 163 avendo dato nel tempo dimostrazione del corretto funzionamento di alcuni impianti. Per il superamento delle criticità alla base della procedura, sono stati sin qui programmati circa 90 interventi a valere sul Patto per la Sicilia, sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014/e sulla L. 388/2000, con impiego di risorse complessive pari a circa 157 M€. Gli interventi già programmati non sono ovviamente sufficienti a consentire il superamento delle contestazioni mosse per tutti gli agglomerati;
  - **Procedura di infrazione 2017/2181** – Parere motivato del 25.7.2019 – Causa in fase di avvio. La procedura è analoga alla P.I. 2014/2059 e riguarda agglomerati con popolazione > 2.000 abitanti equivalenti. La causa è ancora nella fase di Parere Motivato che precede il deferimento alla Corte di Giustizia Europea. Anche in questo caso la decisione appare praticamente scontata trattandosi di fattispecie identica alle procedure 2004/2034 e 2009/2034 per le quali la Corte si è già pronunciata nel senso della condanna. La procedura annovera 35 agglomerati in Sicilia e per il superamento delle criticità contestate occorre programmare i necessari interventi;
- b) Le procedure di infrazione sin qui avviate dalla Commissione Europea riguardano complessivamente circa 250 agglomerati costituenti il 75% del territorio regionale siciliano;
  - c) La popolazione globalmente indicata nelle procedure di infrazione come difforme alla direttiva 91/271 è pari a 5,6 milioni di abitanti equivalenti;
  - d) Le sanzioni applicate nei confronti della Repubblica italiana vengono semestralmente determinate in base alla popolazione equivalente non conforme alla direttiva ed hanno carattere degressivo in ragione della progressiva raggiunta conformità alla direttiva di ogni singolo agglomerato o parte di esso;
  - e) Tra gli obblighi derivanti dalla direttiva vi è anche quello di provvedere con cadenza biennale alla compilazione del questionario QUWWTD che prevede la produzione di dati relativi ad impianti ed agglomerati ed in particolare l'indicazione per singolo agglomerato della popolazione equivalente ricadente nello stesso;
  - f) Occorre al riguardo provvedere all'aggiornamento del calcolo della popolazione equivalente effettiva per ogni singolo agglomerato previa perimetrazione degli stessi, risultando i dati attuali ormai superati e non più rispondenti al reale contesto;
  - g) Al **Commissario**, ai sensi dell'art.4 septies della Legge 55/2019, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche;
  - h) Per la corretta conduzione dell'attività di progettazione e realizzazione degli interventi, sia di competenza del **Commissario** che di competenza delle ATI, occorre determinare i giusti valori di popolazione equivalente ricadente in ogni agglomerato interessato, previa perimetrazione dello stesso;

- i) Pertanto l'attività di perimetrazione degli agglomerati dell'intero territorio regionale siciliano e la correlata determinazione della popolazione equivalente ricadente in ciascuno di essi è esigenza comune del **Commissario** e del **Dipartimento**;
- j) Ai sensi dell'art.15 comma 1 della Legge 241 del 07.8.1990 le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- k) In ragione di quanto sopra il Dipartimento con nota 32351 del 11.8.2020 ha proposto al **Commissario** la costituzione, attraverso apposito protocollo d'intesa da stipulare tra le parti, di un gruppo di lavoro finalizzato alla perimetrazione di tutti gli agglomerati ricadenti nel territorio della regione siciliana e la determinazione della popolazione equivalente dei medesimi, da utilizzare sia per le attività di competenza del **Commissario** che di quelle di competenza delle ATI e del **Dipartimento**;
- l) Il **Commissario** con nota 1254 del 27.8.2020 ha manifestato la propria adesione alla proposta di collaborazione istituzionale finalizzata alla costituzione del gruppo di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato le **Parti**, come prima identificate, definiscono e stipulano quanto segue:

#### **Art.1**

##### **Valore delle premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito Protocollo).

#### **Art.2**

##### **Finalità ed ambito di applicazione**

- a) E' interesse comune del **Commissario** e del **Dipartimento** l'adozione di tutte le iniziative finalizzate all'adeguamento alla direttiva comunitaria 91/271/CE di tutti gli agglomerati ricadenti nel territorio regionale siciliano interessati dalle procedure di infrazione 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059, 2017/2181, nonché di eventuali altre analoghe procedure di infrazione relative alle medesime problematiche;
- b) Nell'ambito del presente Protocollo potranno essere sviluppate anche altre attività di collaborazione tra le Parti, finalizzate all'adeguamento alla direttiva comunitaria 91/271/CE degli agglomerati ricadenti nelle procedure di infrazione 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059, 2017/2181 ovvero in eventuali altre analoghe procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

#### **Art.3**

##### **Attività**

Nell'ambito delle finalità di cui all'art.2 il **Commissario** e il **Dipartimento** decidono di sviluppare congiuntamente l'attività di perimetrazione degli agglomerati dell'intero territorio regionale siciliano e la correlata determinazione della popolazione equivalente ricadente in ciascun agglomerato, secondo le modalità dettate dalla direttiva 91/271/CE.

#### **Art.4**

##### **Modalità di attuazione**

- a) Per le finalità di cui all'art.2 viene costituito il "*Gruppo di lavoro per la delimitazione degli agglomerati di cui alla direttiva 91/271/CE ricadenti nel territorio della Regione Siciliana*" così composto:
  - N° 3 componenti che saranno designati e comunicati dall'Ufficio del **Commissario**;
  - N° 3 componenti che saranno designati e comunicati dal **Dipartimento**;
- b) Il coordinamento del Gruppo di lavoro è attribuito all'Ufficio del Commissario e verrà esercitato dal Sub Commissario, Ing. Riccardo Costanza, nominato con DPCM del 11.5.2020, con delega alla Regione Siciliana.
- c) Nell'espletamento del proprio mandato il *Gruppo di lavoro* è titolato ad avvalersi, anche per semplice attività consultiva o per l'acquisizione di dati e documenti, degli Enti di Governo, dei gestori del Servizio Idrico Integrato, dei gestori del servizio idrico ove non sia stato ancora affidato il S.I.I., di Enti e Società utili per lo sviluppo dell'attività.
- d) Qualora indispensabile per il compiuto sviluppo delle attività, il Gruppo di lavoro potrà proporre l'esternalizzazione di parte delle attività. Il Commissario e il Dirigente del Dipartimento valuteranno congiuntamente la proposta del Gruppo di Lavoro e

stabiliranno se e con quali modalità procedere, anche per quanto attiene gli aspetti economici;

- e) Ogni parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 3, con particolare riferimento alle risorse umane coinvolte nel Gruppo di lavoro di cui al comma a) del presente articolo.

#### **Art.5**

##### **Durata e recesso**

- a) Il presente protocollo ha durata pari a quella del mandato del Commissario Straordinario unico;
- b) Eventuali proroghe e /o modifiche sono concordate tra le Parti e formalizzate con atto scritto;
- c) E' fatta salva la possibilità di ciascuna delle parti di recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta attraverso posta elettronica certificata e con un preavviso non inferiore ai 30 giorni;
- d) Le Parti si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente Protocollo e a verificare i risultati almeno quattro mesi prima della scadenza, al fine di definire i termini di un eventuale rinnovo;
- e) In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse, ferma restando comunque la facoltà di ciascuna delle parti in lite di adire l'autorità giudiziaria, con Foro competente concordemente ed espressamente stabilito in Roma.

#### **Art.6**

##### **Referenti e comunicazioni**

I Referenti per le attività derivanti dal presente protocollo sono così individuati:

- Per il **Commissario**: il **Commissario** o suo delegato;
- Per il **Dipartimento**: il Dirigente Generale o suo delegato.

#### **Art.7**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista dal DLGS 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia dei dati personali" e s.m.i., le Parti si impegnano a trattare i dati forniti per la stipula del presente Protocollo esclusivamente per gli scopi ad esso afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dello stesso riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o Responsabile del Trattamento.

#### **Art.8**

##### **Firma digitale**

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L. 241 del 07.08.1990, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione n° 221 del 17.12.2012. Nel caso in cui le firme digitali sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

#### **Art.9**

##### **Firma digitale**

Il presente Protocollo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento (nella sezione "Info e documenti – Avvisi e comunicazioni – Convenzioni") e sul sito istituzionale del Commissario.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Data: 17/11/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO  
EX D.L. N.111 DEL 14.10.2019 E DPCM DELL'11.5.2020  
PROF. ING. MAURIZIO GIUGNI

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE DEL D.R.A.R.  
ING. CALOGERO FOTI

F.to